



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Delibera n. 277 del 22 marzo 2017

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Martini F.lli di Martini Guido & C. S.n.c. – Servizio di manutenzione invernale a misura lungo la viabilità provinciale mediante sgombero neve e trattamenti antigelivi – stagione invernale 2016-2019 per il Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo – Importo a base di gara: euro 50.445,00 - S.A. Provincia di Cuneo

PREC 18/17/S

Requisiti di partecipazione – azienda agricola

Spetta alla S.A. la verifica in ordine all'utilizzo prevalente, da parte di un'azienda agricola, delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ai fini della prestazione di un servizio a terzi.

Art. 83 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 179556 del 5 dicembre 2016 presentata dalla Martini F.lli di Martini Guido & C. S.n.c., con la quale l'istante contesta il possesso dei requisiti previsti dal bando in capo all'aggiudicataria Az. Agr. La Cagnola di Garro Claudio, e rappresenta che l'attività esercitata da quest'ultima, secondo le risultanze della C.C.I.A.A., è lo "sgombero neve con mezzi propri" e quindi ritiene che essa non possa utilizzare mezzi presi a noleggio; sottolinea inoltre che lo sgombero neve può essere effettuato come attività connessa all'agricoltura solo se sono impiegati i mezzi propri comunemente utilizzati nel medesimo settore; contesta quindi l'utilizzo, da parte dell'azienda agricola La Cagnola, della macchina operatrice spargisale e della pala gommata, in quanto non sarebbero mezzi agricoli; ritiene infine che tale azienda non possa svolgere talune attività previste nel capitolato (trattamento antigelo mediante insabbiamento e insalamento; spazzolatura delle strade dai residui di materiali ghiaiosi; ripristino dei danni eventualmente arrecati; fornitura materiali per la sabbiatura) in quanto non previste nella C.C.I.A.A. e non qualificabili come "attività connesse";

VISTA la memoria della S.A. Provincia di Cuneo, la quale evidenzia come la ditta aggiudicataria Az. Agr. La Cagnola abbia prodotto la documentazione richiesta a comprova dei requisiti richiesti e, in particolare, le fatture relative ai servizi svolti nei tre anni antecedenti, la documentazione relativa alle attrezzature, ai mezzi in proprietà o disponibilità, e alla struttura coperta, oltre ai



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

requisiti morali, e che l'aggiudicazione definitiva del servizio prima del rilascio del presente parere si rendeva necessaria data l'urgenza di garantire il servizio di manutenzione invernale;

VISTA la memoria della concorrente aggiudicataria Az. Agr. La Cagnola di Garro Claudio, la quale evidenzia che essa, in quanto azienda agricola, svolge l'attività di sgombero neve come attività connessa, e richiama in proposito gli articoli 32 e 56bis del T.U.I.R. d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917; richiama inoltre la circolare 44/E del 2004 dell'Agenzia delle Entrate secondo cui l'imprenditore agricolo che intende fornire servizi a terzi può utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi, a condizione che vengano impiegate in via prevalente le attrezzature normalmente usate per l'attività agricola; evidenzia quindi che essa utilizzerà in via prevalente le proprie macchine agricole, che la macchina spargisale ha una doppia immatricolazione sia come mezzo agricolo sia come mezzo industriale, che la pala gommata non doveva necessariamente essere in proprietà e che un'azienda agricola può legittimamente acquistare sabbia e utilizzare la pala gommata, con eventuali conseguenze solo sul piano fiscale;

VISTO il Bando di gara, che consentiva la partecipazione anche alle aziende agricole iscritte al registro delle imprese e chiedeva, quali requisiti di partecipazione (art. 3): l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto o altra con essa compatibile; aver svolto negli ultimi tre anni servizi nel settore oggetto della gara per un importo pari almeno al 30% dell'importo a base di gara; l'impegno a mettere a disposizione i mezzi, le attrezzature e una struttura coperta attrezzata; per i mezzi utilizzati, il titolo di proprietà/disponibilità;

VISTO l'art. 2135 c.c., recante la definizione di imprenditore agricolo, il quale dispone che «si intendono comunque connesse le attività [...] dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata [...]»;

VISTA la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 15 novembre 2004 recante «modificazioni del regime fiscale, relativo alle imposte sui redditi e all'Iva, cui assoggettare gli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile», la quale, al par. 3 specifica che «per rientrare fra le attività agricole connesse, l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale»;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il bando consentiva la partecipazione alle aziende agricole regolarmente iscritte al registro delle imprese e la S.A. afferma che il concorrente Az. Agr. La Cagnola di Garro Claudio risultava in possesso di tutti i requisiti richiesti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che spetta alla S.A. la verifica in ordine all'utilizzo prevalente, da parte di un'azienda agricola, delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ai fini della prestazione di un servizio a terzi;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- spetta alla S.A. la verifica in ordine all'utilizzo prevalente, da parte di un'azienda agricola, delle attrezzature normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ai fini della prestazione di un servizio a terzi.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 marzo 2017

Il Segretario Maria Esposito